



Istituto d'Istruzione
Superiore
CAVOUR



Istituto Tecnico Cavour

Istituto Professionale Lanino

Cod. Min. VCIS01300R C.F. 80007080023 C.U. UF8M7F PEO VCIS01300R@ISTRUZIONE.IT PEC VCIS01300R@PEC.ISTRUZIONE.IT
Cod. IPA Istsc_vcis01300r Corso Italia 42 -13100 VERCELLI Sito web www.cavourvercelli.it



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA

Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

Vercelli, data del protocollo

Oggetto: Determina di avvio di procedura di affidamento di forniture, con operazioni di posa in opera e di installazione, mediante Stazione Unica Appaltante qualificata esterna, ai sensi della disciplina di cui all'art. 50, comma 1, lett. e) e dell'art. 63 del D.lgs 36/2023, per un importo complessivo di gara pari a € 157.377,05 (IVA esclusa), al netto degli oneri dovuti alla SUA individuata.

BENE/SERVIZIO: Attrezzature, strumentazioni didattiche e arredi per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati, per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio, presso le sedi dell'IT Cavour e dell'IP Lanino,

Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola" 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivo specifico – 10.8: "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1: "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali" – 10.8.1.B2 Laboratori, Avviso Prot. 88643 del 03/06/2025 – "Realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio".

CUP: **G64D25002710001**

Progetto: **10.8.1.B2-FDRPOC-PI-2025-37 Laboratori**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
- VISTA** la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO	Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante « <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i> » e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO	delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.L. 129/2018;
VISTI	i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTE	le Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020, emanate dall'Autorità di Gestione con Prot. N. 29583 del 09/10/2020;
VISTO	il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivo specifico – 10.8: “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1: “Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali” – 10.8.1.B2 Laboratori
VISTO	l'Avviso Prot. 88643 del 03/06/2025 – “ <i>Realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio</i> ”, emanato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'ambito della Sottozione 10.8.1.B2 del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola” 2014-2020;
VISTA	la lettera d'autorizzazione Prot. AOOGABMI-170275 del 06/10/2025, acquisita agli atti di questa istituzione scolastica, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha dato formale autorizzazione all'avvio delle attività e l'inizio dell'ammissibilità dei costi del progetto 10.8.1.B2 FDRPOC-PI-2025-37 Laboratori , per un importo di € 201.000,00 ;
VISTE	le Istruzioni operative in materia di contabilità e acquisizione nel programma annuale contenute nella lettera di autorizzazione Prot. AOOGABMI-105104 del 19-06-2025 trasmessa dal MIM;
VISTA	la L. 241 del 7 agosto 1990, recante « <i>Nuove norme sul procedimento amministrativo</i> »;
VISTO	il D.lgs n. 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", con particolare riguardo alle "procedure per l'affidamento " di cui all'art. 50, comma 1, lett. d) in merito alla possibilità di procedere mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite

elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14;

VISTO

In particolare l'art. 225 co. 8 del sopracitato decreto, che così dispone: *'In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018';*

RITENUTO

di dover sostituire la determina iniziale di avvio prot. n. 6511 del 18/05/2026 con una nuova decisione a contrarre;

NEL RISPETTO

dei Principi generali a cui la stazione appaltante si deve ispirare nelle procedure di affidamento e concessione, esplicitati nel Titolo I, parte I, del D.lgs. 36/2023 ai seguenti articoli:

- 1) **Principio del risultato:** costituito dall'affidamento del contratto e dalla sua esecuzione con la massima tempestività il migliore possibile rapporto tra qualità e prezzo; costituisce attuazione del principio di buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- 2) **Principio della fiducia:** nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
- 3) **Principio dell'accesso al mercato:** la stazione appaltante favorisce l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, proporzionalità;
- 4) **Criterio interpretativo e applicativo:** le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli art. 1, 2 e 3;
- 5) **Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento:** nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento;
- 6) **Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale.** Rapporti con gli enti del Terzo settore.: In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo Settore;
- 7) **Principio di auto-organizzazione amministrativa:** le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare

direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3;

8) Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito: Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge. 2. Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione;

9) Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale: Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;

10) Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione: I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;

11) Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti : Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro , stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

DATO ATTO

che, come precisato dal comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 5 novembre 2025, non essendo incluse tra le amministrazioni centrali elencate all'articolo 1, lett. c), dell'Allegato I.1, le istituzioni scolastiche devono essere qualificate come "amministrazioni sub-centrali" per le quali la soglia di rilevanza europea per gli appalti di forniture, servizi e concorsi di progettazione è quella prevista dall'art. 14, lettera c), del lgs n. 36 del 31/03/2023, pari a 221.000 euro (216.000 euro a partire dal 1° gennaio 2026).

VISTO

l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.l. 129/2018, il quale prevede che «*Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro*»;

TENUTO CONTO

che la lett. a) del comma 2 del sopracitato art. 45 stabilisce che per gli affidamenti di importo inferiore o uguale a € 10.000 (IVA esclusa), il dirigente scolastico può operare, mediante il ricorso agli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in piena autonomia e che, con Delibera del Consiglio

d'Istituto del 27/06/2023 (verbale n. 75 punto 3), sono stati rideterminati, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, criteri e limiti per l'attività negoziale del dirigente scolastico per affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal D.lgs n. 36 del 31/03/2023 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;

VISTO

l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO

l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, della L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. [...]», specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento»;

VISTA

la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);

VISTO

l'art. 46, comma 1 del D.L. 129/2018, in base al quale *«Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;*

DATO ATTO

della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito della specifica merceologia;

RITENUTO

che il Dott. Paolo MASSARA, dirigente scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023, avendo un livello di

inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

DATO ATTO che il Dott. Paolo MASSARA svolge la funzione di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990. per l'affidamento in oggetto, mentre Il DSGA Raffaele RAGOSTA viene individuato quale Responsabile dell'Istruttoria avente funzioni di ufficiale rogante per la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica;

VISTO l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura, con operazioni di posa in opera e installazione, di **Attrezzature, strumentazioni didattiche e arredi per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati, per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio, presso le sedi dell'IT Cavour e dell'IP Lanino,;**

CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto è finalizzato alla piena realizzazione del progetto **dal titolo 10.8.1.B2-FDRPOC-PI-2025-37 Laboratori- Avviso Prot. 88643 del 03/06/2025 – “Realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio”, emanato dal MIM nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 10.8 del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola” 2014-2020;**

CONSIDERATO che la fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 90 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del contratto con l'aggiudicatario, ferme restando le tempistiche dettate dall'Autorità di Gestione PON/POC;

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul portale Consip Acquistinretepa, sono stati individuati specifici e ulteriori operatori economici per l'avvio della negoziazione di cui all'art. art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs 36/2023;

CONSIDERATO che, ferma la classificazione delle istituzioni scolastiche come autorità subcentrali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 62, comma 1, e dell'art. 2, comma 1, dell'All. II.4 del d.lgs. n. 36/2023, la qualificazione è necessaria per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500.000 euro e di servizi e forniture d'importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (140.000 euro) a prescindere dalla natura di autorità centrale o subcentrale della stazione appaltante affidante, pertanto, le procedure di affidamento superiori alle suddette soglie devono essere svolte da stazioni appaltanti qualificate;

DATO ATTO

che l'Istituto di Istruzione Superiore C. Cavour, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 36/2023, risulta inserito nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate per l'esecuzione dei contratti di servizi e forniture, con livello SF2, ma non è stazione appaltante qualificata per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;

VISTE

le seguenti disposizioni del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.:

all'art.62, comma 6, è previsto che, le stazioni appaltanti **non** qualificate per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a 140.000 euro e di lavori di importo superiore 500.000 euro:

..a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;

..b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;

..c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

all'art. 1, comma 1, lett. i), dell'allegato I.1 si definisce la «centrale di committenza» come una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce: *“attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza”*; all'art. 62, comma 7, stabilisce che le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all'articolo 63, comma 1;

all'articolo 62, comma 8, l'allegato II.4 può essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

all'articolo 62, comma 9, si prevede che il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.

all'art. 62, comma 10, si stabilisce che le stazioni appaltanti non qualificate consultino sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere

la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2;

all'art. 3, comma 5, e all'art. 5, comma 5, dell'allegato II.4 si stabilisce, rispettivamente per lavori e servizi, che ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 o S2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi;

all'art. 3, comma 1, lett. z), dell'allegato I.1 si prevede che si intende per «attività di committenza ausiliaria» le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

- infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
- consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
- preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
- gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

all'articolo 63, comma 1, si stabilisce che, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza;

all'articolo 63, comma 4, si stabilisce che, in sede di prima applicazione, le stazioni appaltanti delle province sono iscritte con riserva nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'art. 63, comma 1, primo periodo.

all'art. 25, comma 3, si prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgano delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.

DATO ATTO

che la Provincia di Vercelli, ravvisata l'opportunità di promuovere l'esercizio associato della funzione di stazione appaltante al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle attività di realizzazione dei lavori e di approvvigionamento dei

beni e servizi, oltre che di consentire un'azione più efficace di monitoraggio, controllo e prevenzione rispetto a possibili interferenze criminali, ha istituito con deliberazione di Consiglio provinciale n. 181 del 27.11.2014 presso la propria sede di Vercelli una Stazione Unica Appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 della Legge 13.08.2010, n. 136, secondo le indicazioni e le finalità individuate dal citato D.P.C.M.;

che la Provincia di Vercelli ha istituito la Stazione Unica Appaltante provinciale, aperta all'adesione di tutti i Comuni e gli Enti della Provincia;

che l'art. 15 della Legge n. 241/1990, comma 1, prevede che "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO

lo Schema di Accordo di collaborazione fra la Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Vercelli e l'Istituto di Istruzione Superiore C. Cavour, sottoscritto dalle parti con decorrenza dal 07/04/2026 e scadenza al 07/04/2028 (Prot. N. 10745/2026)

VISTO

l'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale *«Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;*

CONSIDERATO

che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi o forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

CONSIDERATO

che per espressa previsione dell'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;

RITENUTO

di valutare la possibile applicazione delle previsioni di cui all'art 53 co. 4 .Lgs. 36/2023 (garanzia definitiva) successivamente all'aggiudicazione

VISTO

l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale la stazione appaltante è tenuta ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

TENUTO CONTO

che l'affidamento in oggetto darà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti

in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio protocollo N. 14681 del 03/11/2025;

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad **€ 157.377,05 (IVA esclusa)** trovano copertura nel Programma Annuale;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione*»,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di autorizzare, ai sensi della disciplina di cui all'art. 50, comma 1, lett. d) del D.lgs 36/2023, l'affidamento delle forniture, con operazione di posa in opera e di installazione, aventi ad oggetto **Attrezzature, strumentazioni didattiche e arredi per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati, per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio, presso le sedi dell'IT Cavour e dell'IP Lanino**, per garantire la piena realizzazione del progetto **10.8.1.B2-FDRPOC-PI-2025-37 Laboratori**, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola" 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivo specifico – 10.8: "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1: "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali" – 10.8.1.B2 Laboratori, Avviso Prot. 88643 del 03/06/2025 – "*Realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio*".
- di procedere all'acquisizione delle forniture ricorrendo a una stazione appaltante qualificata, come previsto dall'art. 62 co. 5 del D.lgs 36/2023;
- di individuare per la fase di affidamento dell'appalto la Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Vercelli, c.f. 80005210028, qualificata per il livello SF1, con cui è stato stipulato un accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti con decorrenza dal 07/04/2026 e scadenza al 07/04/2028 (Prot. N. 10745/2026);
- di procedere autonomamente per la fase di esecuzione del contratto, in qualità di stazione appaltante qualificata per l'esecuzione dei contratti di servizi e forniture, con livello SF2, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 36/2023;
- di autorizzare la spesa di **€ 157.377,05 (IVA esclusa)** da imputare sul capitolo **P01/03** dell'esercizio finanziario corrente, per l'affidamento delle forniture all'operatore economico aggiudicatario;
- di approvare l'allegata documentazione progettuale (progetto e capitolato speciale descrittivo e prestazionale);
- di trasmettere alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Vercelli la documentazione necessaria all'avvio della procedura, secondo quanto previsto dall'Accordo di collaborazione;
- che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

f.to Digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo Massara